

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1189)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 maggio 1965 (V. Stampato n. 2242)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 maggio 1965*

Modificazioni ed integrazioni delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, per quanto riguarda la costruzione di acquedotti e le reti interne di distribuzione nei Comuni della Sicilia

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, numero 184, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere — per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribu-

zione — a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate.

L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i Comuni, può sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.

Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi i Comuni riuniti in Consorzio ai quali sia riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la soddisfacente esecuzione delle opere da realizzare e la loro manutenzione.